

COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 42 DEL 10.12.2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE TERRENO PER PERMETTERE L'INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER RETE TELEFONIA MOBILE DITTA WIND TRE SPA.

L'anno **duemiladiciotto** addì **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - NUCCI MANUELA	P	
3 - FONTANA ELISABETTA	P	

Totale presenti **2**

Totale assenti **1**

Assiste alla seduta il Vice Segretario **Dott. ANGIOLINA CASTELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 20 del 09/06/2018 in cui si autorizzava la concessione in locazione di un terreno a WIND TRE SPA per permettere l'installazione di una stazione radio base rete di telefonia mobile;

Considerato che l'importo annuo previsto è pari ad € 6.000,00 oltre IVA di legge;

Visto lo schema contrattuale allegato alla delibera di cui sopra in cui si esercitava anche l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 8 del DPR n° 633/1972;

Considerato che non è possibile procedere alla registrazione del suddetto contratto per cause di forza maggiore in quanto trattasi di terreno catastalmente classificato come agricolo e questo ne preclude l'assoggettabilità ad IVA in sede di registrazione;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra menzionati, procedere alla correzione formale della bozza di convenzione già approvata (nella parte in cui si esercita l'opzione per l'assoggettamento ad IVA) che non modifica il contenuto sostanziale del contratto;

Acquisiti in merito:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Settore Tecnico Geom. Cirelli Massimiliano ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile Dott.ssa Angiolina Castelli ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1) di approvare lo schema contrattuale allegato alla presente ad oggetto "Autorizzazione alla concessione in locazione di un terreno per permettere l'installazione di una stazione radio base per reti di telefonia mobile alla Ditta WIND TRE SPA in cui per i motivi sopra richiamati non si esercita l'opzione per l'assoggettamento ad IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR n° 633/1972;

2) di riapprovare lo schema contrattuale allegato alla presente;

3) di darsi atto che competono al responsabile del Settore Tecnico tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente atto;

4) di dichiarare con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 10/01/2019

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);


[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANGIOLINA CASTELLI**



CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

il **COMUNE di MONTECRETO**, con sede in Montecreto (MO), Via Roma n.24, codice fiscale 83000490363 e partita IVA 00679510362, rappresentato in questo atto dal Sig. Cirelli geom. Massimiliano, nato a Modena (MO) il 23/02/1970, non in proprio ma in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montecreto, e domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, in forza del Decreto Sindacale n. ___ del ___/___/___ ed in seguito indicato come "Locatrice"

e

la società **WIND TRE S.p.A.** con Socio Unico, Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l., con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana n. 5, capitale sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, partita IVA n. 13378520152, C.F. e registro Imprese di Milano n. 02517580920, RAEE IT08020000002813, in persona del suo procuratore Gaetano Vigna nato a Cosenza il 12 settembre 1966, che agisce in virtù della procura repertorio n. 18583, raccolta n. 6031 del 15 Gennaio 2018 per atto del Dr. Luca Bollini notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, nel seguito indicata come "Conduttrice" o "Wind Tre",

(la Locatrice e la Conduttrice nel seguito sono congiuntamente indicate come le "Parti").

PREMESSO CHE

- a) In data 21/05/2012, il Comune di Montecreto ha stipulato con la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., un contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 (RM) in data 22/06/2012 al numero 730 serie 3T, avente ad oggetto l'uso di una porzione di terreno agricolo sita in Comune di Montecreto (MO), Via Piastre snc, distinta al N.C.T. del Comune di Montecreto, al Foglio n.25, Particella n.361, Classe 2, Qualità Cast. Frutto, Reddito Domenicale euro 0.11, Reddito Agrario euro 0.04, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
- b) In data 01/04/2014, Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha ceduto il contratto di locazione sopracitato alla società H3G S.p.A., la quale è subentrata di diritto in tutte le obbligazioni contrattuali previste;
- c) H3G S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016, per effetto di fusione, ha incorporato la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere da pari data l'attuale denominazione Wind Tre S.p.A.;
- d) Wind Tre S.p.A., ha manifestato l'interesse al mantenimento in sito dell'impianto fisso di telefonia mobile ed alla stipula di un nuovo accordo contrattuale;
- e) il Comune di Montecreto con Delibera di Giunta numero ___ del ___/___/___ esecutiva a termine di legge, ha disposto il rinnovo del contratto di locazione ed approvato il relativo schema contrattuale;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto.

ART. 1 – OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, una porzione di terreno, per complessivi mq. 50 circa, sita in Comune di Montecreto (MO), Via Piastre snc, distinta al N.C.T. del Comune di Montecreto, Foglio n.25, Particella n.361, Classe 2, Qualità Cast. Frutto, Reddito Domenicale euro 0.11, Reddito Agrario euro 0.04, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile, come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) (di seguito "Porzione Locata") che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente

contratto (nel seguito il "Contratto").

La Porzione Locata sarà utilizzata per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Condittrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che la Porzione Locata è idonea all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Locata.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile su cui insiste la Porzione Locata, fermi restando i diritti della Condittrice di cui all'art.6.

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 21/05/2018.

Le Parti convengono che, alla scadenza della suddetta durata il Contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi consecutivi di 6 (sei) anni in 6 (sei), se la Condittrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale indicato nel successivo articolo 7 (o a diverso domicilio da indicarsi).

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli impianti che la Condittrice collocherà nella Porzione Locata oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Condittrice con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di scadenza a posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELLA PORZIONE LOCATA

La Locatrice prende atto che la Porzione Locata è già utilizzata dalla Condittrice per la realizzazione e manutenzione di un impianto di telecomunicazioni, composto da un'area per il posizionamento degli apparati e da una struttura/palo per il posizionamento del sistema radiante.

La Condittrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Condittrice l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le opere necessarie ad aggiornarne le funzionalità dell'impianto.

In tale autorizzazione rientrano anche modifiche agli elementi strutturali della Porzione Locata, innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzioni di impianti di qualsiasi genere, e quant'altro necessario all'uso dichiarato della Porzione Locata.

La Locatrice autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di sua proprietà, a partire dal confine con il suolo pubblico fino

a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

La Condittrice dichiara che l'Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

La Locatrice garantisce che fornirà alla Condittrice tutte le informazioni relative alla Porzione Locata oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre la Locatrice dichiara che nella Porzione Locata non vi è presenza di materiali contenenti amianto.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto, la Locatrice si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Al termine della locazione, a richiesta della Locatrice, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino ed alla rimozione delle installazioni.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

La Condittrice è responsabile di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice Civile e dalla normativa tutta vigente. A tale riguardo dichiara di avere stipulato, con primaria Compagnia Assicuratrice, idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta oggetto della presente concessione.

Ad integrazione di quanto sopra, la Condittrice, dichiara altresì di aver stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo "All Risk" a garanzia degli assets di proprietà ivi comprese le clausole di "Ricorso Terzi" e "Rischio Locativo".

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti del terreno di cui è proprietaria e diverse dalla Porzione Locata, oggetto del presente Contratto, solo con la previa autorizzazione scritta della Condittrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica, che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima rilasciate dalla Condittrice, che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli attuali e/o futuri della Condittrice.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

ART. 4 CANONI

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 6.000,00 (Euro seimila/00), sarà corrisposto in rate semestrali anticipate di Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banco Popolare Società Cooperativa filiale di Montecreto, sul conto corrente codice IBAN IT 31 S 05034 66860 000000000001, intestato al Comune di Montecreto – Servizio Tesoreria.

Il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data del 21/05/2018, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l'ultima rata relativa al Precedente Contratto.

La Locatrice dichiara di non voler esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del D.P.R. n. 633/1972.

Nessun altro onere e/o tassa sarà dovuto dalla Condittrice alla Locatrice per l'occupazione di suolo e

Wind Tre S.p.A Società con azionista unico	La Locatrice COMUNE MONTECRETO
---	-----------------------------------

sottosuolo indicata all'art. 1.

In caso di cambio del Tesoriere Comunale, la Locatrice avrà cura di comunicare tempestivamente alla Conduttrice i nuovi estremi del conto corrente sul quale andranno effettuati i successivi pagamenti da parte della Conduttrice.

Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.

Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire alla Conduttrice entro e non oltre il primo giorno del trimestre cui si riferisce il pagamento - in quanto la mancata emissione della fattura obbliga la Conduttrice, trascorsi 4 (quattro) mesi dall'operazione, a regolarizzarne gli aspetti fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D. Lgs. n° 471/1997 - che dovrà essere trasmessa in originale, secondo le seguenti specifiche:

INTESTAZIONE

Wind Tre S.p.A.

con socio unico, Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.

Largo Metropolitana n. 5

20090 - Trezzano Sul Naviglio (MI)

Codice Fiscale 02517580920, Partita IVA 13378520152

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

Wind Tre S.p.A.

con socio unico, Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.

Via Cesare Giulio Viola 48

00148 Roma

Amministrazione Affitti

Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della rata, aumentata di due punti percentuali.

La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE

La Locatrice consente sin d'ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicate alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di sublocazione, le Parti andranno a sottoscrivere opportuno atto integrativo e convengono che la Conduttrice riconoscerà alla Locatrice un canone annuo aggiuntivo pari a Euro 2.000,00 (duemila/00).

Il canone aggiuntivo sarà corrisposto con le medesime modalità di pagamento pattuite al precedente art. 4, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio dei lavori da parte del nuovo gestore ospitato.

Resta inteso tra le Parti che in caso di cessazione della sublocazione ovvero in caso di rimozione degli impianti del gestore ospitato, il canone complessivo dovuto per la locazione verrà conseguentemente ridotto dello stesso importo rivalutato ISTAT. La Conduttrice avrà cura di comunicare alla Locatrice il termine della cessazione, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 3 (tre) mesi.

Il contratto di locazione resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Conduttrice o dell'operatore subentrante in base al precedente paragrafo.

E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto alla Conduttrice di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni.

In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso la Porzione Locata o l'Immobile di cui fa parte ovvero locare la medesima o l'immobile di cui fa parte a terzi, spetterà alla Conduttrice il relativo diritto di prelazione.

ART. 6 RECESSO ANTICIPATO

La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

Inoltre la Conduttrice avrà il diritto di recedere dal Contratto con un termine di preavviso di giorni 10 (dieci) qualora si verifichi la seguente ipotesi:

a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, al mantenimento dell'Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;

ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

In deroga a quanto previsto dalla legge (art. 8 L. 392/78), le spese di registrazione del presente Contratto e gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.

A tutti gli effetti del presente Contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:

La Locatrice: in Via Roma, n° 24 – 41025 Montecreto (MO)

PEC: comune@cert.comune.montecreto.mo.it

La Conduttrice: in Via Cesare Giulio Viola, n° 48 - 00148 – Roma (RM)

PEC: windtrespa@pec.windtre.it - realestate@pec.windtre.it

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal presente Accordo/Contratto/Ordine, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Wind Tre S.p.A. non sarà responsabile delle eventuali violazioni del locatore alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, Wind Tre S.p.A. sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità, (inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del Regolamento) derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente a sfavore di Wind Tre S.p.A. in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.

Wind Tre S.p.A. ha provveduto a nominare un DPO.

La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

Art. 10- DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Montecreto, li _____

La Locatrice

La Conduttrice

Documento sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 Cod. Civ. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione dell'immobile), 4) (Canoni), 5) (Cessione del contratto e dei crediti, sublocazione), 6) (Recesso anticipato), 9 (Trattamento dei dati personali e riservatezza), 10 (Disposizioni finali).

Montecreto, li _____

Per accettazione
La Locatrice

Documento sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Planimetria

